

MALI

UMANITARIA

N. 5858/2017 R.G.

**Tribunale Ordinario di Venezia**

Seconda sezione civile

Il G.U. dott. Carlo Azzolini

nel procedimento indicato in epigrafe promosso da

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino, come in atti,

-ricorrente-

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA-SEZIONE DI PADOVA***-resistente contumace-*

e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che:

F. [REDACTED], nato l' [REDACTED] a Balandugu (Mali), ha impugnato il provvedimento dell'16.09.2016 e notificato il 17.05.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, Sezione di Padova, chiedendo al Tribunale di Venezia: i) in via principale, di accertare e dichiarare il suo diritto di ottenere lo *status* di protezione internazionale o sussidiaria ex art. 14 lett. a), b) e c) d.lgs. 251/2007; ii) in via subordinata, accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente ha dedotto, anche in udienza di audizione, il grave pericolo per la propria incolumità fisica in caso di rientro nel Paese di provenienza, dove rischierebbe di rimanere ucciso dai componenti di una potente famiglia a seguito di un violento conflitto sorto con la propria famiglia per la titolarità di un terreno agricolo particolarmente fertile.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda, in assenza di alcun tipo di riscontro, sarebbe vaga e priva di credibilità.

Il ricorrente oggi lamenta che il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale sarebbe viziato in quanto carente sotto i profili della motivazione e dell'istruttoria compiuta.

- Considerato che:



anche all'esito dell'audizione appare condivisibile il rilievo della Commissione in ordine alla incoerenza della vicenda descritta ed inattendibilità delle dichiarazioni (generiche e contraddittorie) rese dal ricorrente.

Il ricorrente ha riferito di essere nato e cresciuto nella regione di Kayes (dapprima a Baladougou e poi a Tafsirga) con la sua famiglia, facendo il pastore. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 2011, la sua famiglia sarebbe stata coinvolta in un conflitto con altra e più potente famiglia della zona, la quale, dopo molti anni di tolleranza, nel corso del 2012, avrebbe improvvisamente reclamato il terreno coltivato dalla propria famiglia. Nello scontro tra famiglie sarebbero stati assassinati i due fratelli del ricorrente, motivo per cui questi avrebbe deciso di abbandonare il Paese nel giugno del 2014, giungendo in Italia nel 2015 dopo essere stato arrestato sia in Algeria –per due mesi– che in Libia –per tre mesi–.

Il ricorrente – innanzi al Giudice come già davanti alla Commissione – ha riferito in modo generico della vicenda, dei termini dello scontro e cadendo in contraddizione sulla morte del padre e dei fratelli (nel corso dell'audizione ha, infatti, riferito che a perdere la vita nel conflitto tra le due famiglie furono il padre ed un fratello, anziché due fratelli) nonché sul periodo di coltivazione del fondo (davanti alla Commissione ha dichiarato tra il 2008 e il 2012, davanti allo scrivente tra il 2004 e il 2012); non ha chiarito il motivo per cui, al fine di risolvere la lite, fu interpellato solo il capo del villaggio e non altre Autorità, che ben avrebbero potuto dirimere la questione relativa alla titolarità del fondo; non ha chiarito, poi, perché non abbia potuto trovare aiuto e protezione nelle autorità di polizia del Paese del luogo, che pure sarebbero intervenute sul luogo dopo lo scontro e avrebbero arrestato i responsabili dell'uccisione del padre e dei/del fratello (uccisioni, peraltro, avvenute in presenza di testimoni); ha riferito di essere stato minacciato di morte e ricercato dalla famiglia avversa, ma ha anche ribadito, con palese contraddizione, di aver lasciato il suo paese – dopo più di un anno dall'inizio del conflitto – senza curarsi della sorte della madre (che ha dichiarato di non sentire dapprima dal 2012 e poi dal 2018). Non si comprende, allora, come abbia potuto lasciare la madre, palesemente più debole e indifesa, alla mercé degli aggressori che già avevano determinato la morte del resto della famiglia.

Il racconto del richiedente, privo di riscontri probatori, è, dunque, minato da intrinseca inattendibilità. Si tratta, poi, di una vicenda che – ove ritenuta attendibile – sarebbe da ascrivere alla tutela delle Autorità giurisdizionali e di polizia del Paese di origine, tutela che lo stesso richiedente assume non essere intervenuta per volontà della famiglia stessa.

- Considerato che:

in ordine alla domanda principale diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia



- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura a altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Rilevato che il ricorrente non ha coerentemente dedotto di poter subire un danno grave ai sensi delle lettere a) e b) della norma citata, con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c) occorre osservare quanto segue.

Dagli ultimi comunicati (intitolati POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI⁸ – AGGIORNAMENTO I), l'UNHCR dà atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del Paese evidenziando tali circostanze: a) "Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo"; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend"; c) "Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktù e Gao"; "Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktù e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi



primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone.”; “La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un'ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest'ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l'applicazione della legge è operativo in quest'area”; “Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)”.

Considerato che non si rinvergono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento (nel corso del 2015, del 2016, del 2017 e dei primi mesi del 2018) delle condizioni del Paese sotto il profilo dell'esplosione di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale, e che, in particolare, la zona di provenienza del richiedente (nella regione di Kayes) è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione e presidiata dalle forze di sicurezza governative e francesi e che gli scontri presenti tra forze militari sono da tempo cessati (è stato registrato solo un solo episodio di incidente nel corso del 2016).

In ordine alla richiesta di protezione sussidiaria va, altresì, rilevato come tale forma di protezione sia correlata all'allegazione e alla dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e che a tale condizione non sono riconducibili i pur gravi, ma definiti, attacchi terroristici verificatisi nel Mali nel corso del 2016 e del 2017, né il ricorrente ha – anche in questa sede – coerentemente dedotto circostanze atte a dimostrare l'ipotesi di “danno grave” in caso di rientro in Mali né una particolare condizione soggettiva che lo esponga in modo particolare al rischio dedotto.

Stante la situazione come sopra illustrata, in assenza di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza “indiscriminata” che metta a rischio la vita della popolazione, non sussiste per la parte ricorrente il rischio di un danno grave alla propria incolumità in caso di rimpatrio.

- Considerato che:



in ordine alla domanda subordinata, sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

L'art. 5 del d.lgs. 286/1998 (c.d. t. u. Immigrazione), prevede al comma 6 la possibilità del rilascio ad opera del Questore di un permesso di soggiorno in presenza *di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.*

L'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese d'origine (cfr. anche ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.19393 del 2009); ma una interpretazione sistematica del complesso quadro normativo stratificatosi in materia può consentire di valorizzare l'emergenza di fattori di particolare vulnerabilità, o che potrebbero in caso di rimpatrio esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità, da valutarsi tanto in ragione al paese di provenienza (come nel caso di instabilità politica, violenza sociale non adeguatamente contenuta dagli apparati statuali, anche perché diffusamente e pervicacemente corrotti, disastri ambientali) quanto alla condizione personale del richiedente (stato di salute, età, condizioni familiari).

In proposito assumono rilievo i seguenti indici normativi:

- l'art. 2, comma 1, lettera h-bis), del d.lgs. 28.1.2008, n. 25 come inserito dall'art. 25, comma 1, lett. b) n. 1, del d.lgs. 18.8.2015, n. 142, norma che definisce *«persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali,* l'art. 32, comma 3, dello stesso d.lgs. 25 del 2008 secondo cui *nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

- l'art. 34, commi 4 e 5, del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 secondo i quali: *4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto. 5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria;*

- l'art. 19 d.lgs. 25.7.1998, n. 286, commi 1 e 1-bis: *1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo*



straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

- l'art. 11, comma 1, lettera c-ter) secondo il quale il permesso umanitario è rilasciato *per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.*

La giurisprudenza di legittimità ha ricostruito il predetto sistema di norme e lo ha iscritto nel quadro del sistema Europeo comune di asilo, come definito dalle direttive europee e dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali che, a loro volta, nel fare applicazioni dei principi contenuti nella CEDU e nella Carta di Nizza, hanno tratteggiato un sistema esaustivo delle tutele riconosciute ai richiedenti asilo. In proposito la Corte di cassazione ha affermato che *“l'asilo costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che non vi è più alcun margine residuale di diretta applicazione del disposto costituzionale ex art. 10 cost. comma 3”* (v. Cassazione civile, Ord. sez. VI, 08 Giugno 2016, n. 11754).

In questa prospettiva, la protezione umanitaria assume una connotazione residuale e atipica e, tuttavia, trova una ampia declinazione nelle ipotesi e fattispecie presenti nella normativa interna e innanzi sinteticamente richiamate.

In ragione di questa lettura, la clausola in questione consente, comunque, l'esercizio di una sufficiente valutazione discrezionale del giudice in ordine alle motivazioni di carattere umanitario idonee a sostenere la concessione della protezione umanitaria; la valutazione è naturalmente sorretta dai principi di tutela dei diritti fondamentali della persona, sia con riguardo alle peculiarità e alla storia personale del richiedente, sia con riferimento alla protezione del soggetto rispetto alla violazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, ove in particolare, la violazione dei diritti umani sia rilevante ma non connotata da intensità e diffusività tali da giustificare la concessione di maggiori forme di protezione.

Nel caso in esame, il ricorrente è originario del Mali, una regione che in base alle informazioni sopra sintetizzate, non può ritenersi interessata da violenza derivante da conflitto armato, pur nella ampia accezione che ne offre oggi la giurisprudenza e, tuttavia, le



informazioni disponibili dalle COI di maggiore affidabilità descrivono per la Regione in questione una situazione di diffusa violazione dei diritti umani fondamentali come sopra individuati e di mancanza di tutela da parte degli organi statuali.

Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di grave compromissione dei suoi diritti fondamentali. E ciò, anche alla luce del racconto della vicenda personale e delle condizioni di vulnerabilità comunque dedotte in sede di audizione innanzi alla Commissione e di quelle allegare nel ricorso introduttivo.

In particolare, vanno a questi fini valutati: la giovane età del ricorrente (nato nel 1995), la mancanza di una protezione familiare in considerazione della perdita di contatti con la madre e della morte degli altri familiari; il documentato stato di salute precario dovuto ad infezione tubercolare latente (trattata da medici italiani con apposita terapia dal 26.11.2015 al 26.05.2016); nonché il periodo di carcerazione subito sia in Algeria -per due mesi- che, soprattutto, in Libia -per tre mesi-.

A quest'ultimo proposito occorre rilevare che l'articolo 8 comma 3 d.lgs. 25/2008, disponendo che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere fatto alla luce di informazioni precise ed aggiornate riguardanti la situazione del Paese di origine del richiedente e "ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati", impone, secondo un'interpretazione conforme non abrogatrice di suddetta norma, di tener conto dei traumi subiti dal richiedente non soltanto nel paese di origine, ma anche nei paesi ove lo stesso abbia transitato prima di arrivare in Italia, che hanno determinato una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l'eventuale protezione umanitaria.

Si impone, dunque, ai fini della concessione della misura in esame, la specifico valutazione delle modalità con le quali è avvenuto il transito del richiedente dal luogo di origine a quello di approdo; si tratta di un uomo molto giovane, che ha lasciato il proprio Paese appena diciannovenne e transitato per il territorio libico, ove è rimasto recluso in un centro di detenzione. E' notorio che in Libia persista una situazione di violenza generalizzata, derivante dal conflitto armato che imperversa dalla caduta del regime di Gheddafi, e che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel paese e le bande del paese, specie operanti nelle zone di transito. Nel rapporto Amnesty International del 2016/2017 si legge che "sia le forze affiliate ai due governi rivali sia le milizie ed altri gruppi armati hanno commesso nell'impunità gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali sui diritti umani. Tutte le parti in conflitto hanno compiuto attacchi indiscriminati e colpito deliberatamente i civili, costringendo migliaia di persone allo sfollamento interno e provocando una vera e propria crisi umanitaria. Migliaia di detenuti sono rimasti reclusi senza processo, in assenza di un sistema giudiziario funzionante, che dia luogo, dunque, ad un equo processo, ed in un contesto in cui la tortura



e altri maltrattamenti erano diffusi. I gruppi armati compreso l'autoproclamato Stato islamico (IS) hanno rapito, detenuto ed ucciso i civili e hanno gravemente limitato i diritti alla libertà di espressione e di riunione". Peraltro trattamenti violenti, inumani e degradanti sono altresì subiti dagli stranieri in transito dalla Libia, che imprigionati in campi di detenzione subiscono violenza, fisica e verbale, tortura, maltrattamenti, malnutrizione, scarsa igiene, che inevitabilmente si ripercuotono sulla salute psichica e fisica del migrante, che già solo per questo si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. Nel citato rapporto si legge ancora "rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. La legislazione libica continuava a considerare reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso di irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento di lotta alla immigrazione irregolare in stato di detenzione indefinita in attesa di espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano fuori da un effettivo controllo. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale". Ciò trova recentissima conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte penale internazionale dell'ONU dell'8 maggio 2017 riguardo l'intenzione della Corte di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia (<https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>).

Sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere la domanda subordinata di protezione umanitaria.

Per la natura e l'esito del giudizio – di accoglimento solo parziale della domanda - si giustifica l'irripetibilità delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona-Sezione di Padova: dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per il rilascio in favore di _____, nato l' _____ a Balandugu (Mali), di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

rigetta le altre domande proposte;

dichiara irripetibili le spese di lite;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Venezia, il 27 agosto 2018.

Il G.U.
Dott. Carlo Azzolini

